

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1747 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 settembre 2015**

**che rettifica l'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) La vitamina E è stata oggetto di rivalutazione e, con il regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>, è stata autorizzata quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie fino al 4 febbraio 2021.
- (3) Benché l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 26/2011 faccia riferimento ai preparati di vitamina E autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nel suo allegato, in quest'ultimo non figura alcun riferimento a preparati. Tale incoerenza fa sì che le autorità di controllo di alcuni Stati membri ritengano che i preparati contenenti vitamina E non siano autorizzati.
- (4) Per consentire una corretta interpretazione del regolamento (UE) n. 26/2011 occorre inserire nel suo allegato un riferimento che chiarisca l'uso e l'immissione sul mercato dei preparati contenenti vitamina E, essendo questa l'intenzione all'atto dell'adozione del regolamento.
- (5) L'esperienza acquisita con i controlli ufficiali sull'etichettatura della vitamina E ha inoltre dimostrato che sarebbe necessario precisare il nome specifico attribuito all'additivo.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 26/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 è così modificato:


1) nella colonna sotto la voce «Additivo»:

- il testo «Vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato» è sostituito da «Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»;
- il testo «Vitamina E/RRR-alfa-tocoferile acetato» è sostituito da «Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato»;
- il testo «Vitamina E/RRR-alfa-tocoferolo» è sostituito da «Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferolo»;

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GUL 11 del 15.1.2011, pag. 18).



2) nella colonna sotto la voce «Altre disposizioni» è aggiunto il seguente punto:

«3. La vitamina E può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

15CE2162

